

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

**Codice della proposta:** COM(2024) 53 final del 06/02/2024

- **Codice interistituzionale:** 2024/0030 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La decisione 2003/17/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 riconosce ad alcuni paesi terzi (identificati nell'allegato a tale decisione) l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture destinate alla produzione di sementi e le sementi prodotte e ufficialmente certificate dalle autorità di tali paesi in conformità alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio. In particolare, le sementi raccolte e controllate nei paesi terzi equivalenti offrono le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell'Unione europea per quanto concerne le loro caratteristiche, il loro esame, l'identificazione e il loro controllo. Il sistema di equivalenza contribuisce, quindi, a mantenere un approvvigionamento costante di sementi di elevata qualità nell'Unione.

Scopo della presente proposta è procedere alla codificazione della decisione 2003/17/CE.

La nuova decisione, pertanto, è diretta a riunire in un nuovo atto normativo, tutte le disposizioni dell'atto originario e di tutte le modifiche successive dello stesso. Viene, pertanto, creato un unico testo vincolante, nel quale è conservato integralmente il contenuto dei vari atti di implementazione e dove sono apportate solo modifiche formali necessarie dall'operazione di codificazione stessa.

La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base di una codificazione preliminare, in 24 lingue ufficiali, effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, mediante un sistema informatico.

#### A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. **Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

<p>La base giuridica del presente atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.</p>
<p><b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b></p>
<p>La proposta rispetta il principio di sussidiarietà trattandosi di una mera codificazione di atti vigenti inerenti la commercializzazione delle sementi. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE, il compito di legiferare in questo settore spetta principalmente alle istituzioni dell'UE. Affinché le sementi importate possano circolare liberamente nel mercato unico, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.</p>
<p><b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b></p>
<p>La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto l'atto giuridico è previsto dall'art. 43, paragrafo 2, del TFUE e dal diritto derivato pertinente ed è l'unica forma possibile di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito.</p>

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

<p><b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b></p>
<p>La valutazione della finalità della proposta è in generale positiva in quanto finalizzata ad una codificazione della decisione 2003/17/CE, oggetto nel tempo di numerose implementazioni.</p>
<p><b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b></p>
<p>Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto consentono una semplificazione legislativa, mediante la rifusione degli atti vigenti di cui viene preservato il contenuto.</p>
<p><b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b></p>
<p>La Decisione avrà applicazione fino al 31 dicembre 2029.</p> <p>Ad oggi la proposta non è stata oggetto di pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, o gruppi di lavoro.</p> <p>Si evidenzia un elemento di dubbio e disallineamento nell'articolo 1 della proposta in questione, recante disposizioni per le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I.</p> <p>Al paragrafo 1 risulta cancellato il riferimento alla direttiva 2002/55/EC (sementi ortive) nonostante all'allegato I, recante "Paesi terzi, Autorità e Specie", l'equivalenza sia riconosciuta alla Repubblica di Moldova anche per le sementi delle specie ortive. Analogamente sono riportati in allegato 2, Parte A, diversi riferimenti alla direttiva 2022/55/EC.</p> <p>Pertanto, il paragrafo 1 dell'articolo 1 non risulta allineato con gli Allegati I e 2, Parte A.</p>

## C. Valutazione d'impatto

<p><b>1. Impatto finanziario</b></p>
<p>In considerazione del fatto che si tratta di una codificazione di una decisione vigente non si</p>

prevede un impatto economico, sociale o ambientale.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Non vi sono effetti diretti sull'ordinamento nazionale né la proposta comporterà la necessità di adeguamenti.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
Non vi sono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
In considerazione del fatto che si tratta di una codificazione di una decisione vigente non si prevedono effetti o impatti sulle attività di cittadini ed imprese se non una semplificazione del diritto europeo.

### **Altro**

Si evidenzia un disallineamento tra le modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 1 e gli Allegati I e 2 (Parte A).
--

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

- **Codice della proposta:** COM(2024) 53 final del 06/02/2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0030 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
/	/	La proposta non comporta la necessità di adeguamenti della norma nazionale né vi saranno eventuali oneri finanziari o amministrativi